

COMUNE DI VENTICANO - (Provincia di Avellino) - **Modifiche Statuto Comunale.**

Ai sensi dell'art. 6 comma 5 del T.U.EE.LL approvato con D.lgs.vo n.267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

Che lo Statuto Comunale è stato approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 06/04/2000, resa esecutiva con decisione del CO.RE.CO. n. 923 del 28/04/2000, ripubblicato all'Albo Pretorio per giorni 30 dal 05/05/2000 al 05/06/2000, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 06/06/2003, per giorni 30 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 41 del 29.11.2004, pure pubblicata all'Albo Pretorio in data 4.12.2004 per gg. 30 consecutivi, nel testo degli articoli che risultano riformulati come segue:

ART. 13

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Comunale può eleggere un proprio Presidente nominato tra i propri membri ed un Vice Presidente, con votazioni successive, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consesso.

Non possono essere eletti Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale né il Sindaco, né il Vice Sindaco, né i componenti della Giunta Comunale.

Il Vice Presidente è eletto nella stessa seduta di elezione del Presidente, con votazione separata.

Qualora nel primo scrutinio nessun consigliere abbia conseguito la maggioranza dei due terzi dei componenti il consesso, nella successiva seconda votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei componenti il consesso, pari alla metà più uno, arrotondata all'unità superiore.

Nel caso in cui anche tale seconda votazione dia esito negativo, il Consiglio procederà al ballottaggio (terza votazione) tra i due candidati che nello stesso scrutinio abbiano riportato il maggior numero di voti per la elezione a Presidente e parimenti tra i due candidati a Vice - Presidente. In caso di parità tra più di due candidati - sia per il Presidente come per il Vice Presidente - entrano in ballottaggio i consiglieri più anziani di età.

Risulteranno eletti tra questi, sia per il Presidente che per il Vice Presidente, i Consiglieri comunali che avranno conseguito il maggior numero dei voti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha espresso. Egli cessa dalla carica per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni;
- revoca motivata da parte del Consiglio Comunale, soltanto a seguito di approvazione di mozione di sfiducia per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti oppure per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso Consiglio.

La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un quarto dei Consiglieri assegnati e componenti il Consesso, è discussa e votata a scrutinio segreto entro quindici giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegue la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio in prima votazione oppure la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio nella seconda votazione.

1. La cessazione dalla carica di Presidente del Consiglio, per una qualsiasi delle cause indicate, comporta automaticamente la cessazione dalla carica di Vice Presidente. Nella prima successiva seduta il Consiglio procede alla nomina dei sostituti, con precedenza su qualsiasi altro argomento iscritto all'ordine del giorno, con le modalità previste ai precedenti commi di questo stesso articolo (maggioranza dei due terzi, maggioranza assoluta, ballottaggio).

2. Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente. In caso di sua assenza o impedimento provvede il Sindaco.

ART. 13 BIS

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente del Consiglio Comunale:

a) rappresenta il Consiglio Comunale;

b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio Comunale di concerto con il Sindaco, ne presiede le sedute e ne dirige i lavori;

c) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;

d) sottoscrive il verbale delle sedute insieme con il Segretario Comunale;

e) sentito il Sindaco, convoca e presiede la conferenza del Capigruppo;

f) promuove la costituzione delle Commissioni consiliari, cura l'attività delle stesse per gli atti che devono essere sottoposti al Consiglio e vigila sul loro funzionamento;

g) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;

h) riceve le dichiarazioni dei consiglieri per l'assegnazione al gruppo consiliare prescelto;

i) assicura l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni, ivi compresa la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza;

j) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'Ente.

2. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative e dei diritti dei singoli consiglieri.

3. Fino alla nomina del Presidente del Consiglio le relative funzioni sono affidate al Sindaco.

ART. 16

COMMISSIONI E GRUPPI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni permanenti, temporanee o speciali per finalità di controllo, di inchieste o di studio.

2. Le Commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali con criterio proporzionale.

3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento, approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta.

4. Costituisce ad ogni effetto Commissione Consiliare permanente la Conferenza dei Capi Gruppo, organismo consultivo del Presidente del Consiglio che concorre alla programmazione ed al proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

5. I Consiglieri Comunali possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale.

6. Il Consiglio Comunale può istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione relativamente a singole fattispecie.

7. La presidenza delle Commissioni di Indagine è attribuita alla minoranza consiliare avendo essa funzione di controllo e garanzia.

8. Il Consiglio Comunale stabilisce per ogni commissione di indagine, il termine entro il quale essa deve riferire al Consiglio.

9. Alle commissioni di indagine non può essere opposto il segreto di ufficio nell'esame di documenti la cui consultazione è ritenuta necessaria allo svolgimento del compito ad esse assegnate.

ART. 36 BIS

IL DIFENSORE CIVICO

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale istituire il Difensore Civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti vota l'istituzione o meno del Difensore Civico.

Se approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti, la nomina del Difensore Civico avviene entro tre mesi dall'istituzione.

In sede di prima applicazione la nomina del Difensore Civico avviene previa approvazione del regolamento che ne disciplina i poteri, le funzioni e le modalità di svolgimento, da adottarsi entro sessanta giorni dall'istituzione.

2. Il Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni o con altri enti sovracomunali, provvede alla nomina del Difensore Civico a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

3. Se il quorum favorevole non viene raggiunto nelle prime due sedute di Consiglio Comunale, il Difensore civico può essere nominato nella terza seduta anche con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico - amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza o economia e commercio.

5. Ciascun cittadino, anche se non residente, può far pervenire la propria candidatura nei trenta giorni successivi alla data di affissione all'Albo Pretorio del relativo avviso. L'Amministrazione Comunale, ricevute le domande, ne predispose l'elenco.

6. Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

7. Non può essere nominato difensore civico:

- a) Chi si trova in condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) I parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane;
- c) I dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevono da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
- d) Chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
- e) Chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il Segretario Comunale.

8. Il Difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale a maggioranza semplice.

9. Il Difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, ovvero, dopo la seconda votazione, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

10. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio a provvedere secondo quanto previsto nel presente articolo.

11. Al Difensore Civico spetta una indennità economica, stabilita dalla Giunta comunale e comunicata al Consiglio Comunale. La prestazione del Difensore non potrà, in ogni caso, integrare il rapporto di lavoro subordinato.

12. Il Difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei Regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri. A tal fine:

- a) Riceve le istanze, petizioni e segnatazioni dei cittadini e delle associazioni operanti nel territorio comunale;
- b) Segnala, nei modi e termini stabiliti dal regolamento, di sua iniziativa o dietro impulso dei cittadini singoli o associati, abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, violazioni ed incompetenze, formulando osservazioni e suggerimenti e promuovendo ogni iniziativa utile a rimuoverne le cause.
- c) Propone agli organi ed uffici del l'Amministrazione comunale la revoca e/o l'annullamento degli atti amministrativi lesivi dei diritti e/o degli interessi legittimi dei cittadini.

13. IL Difensore civico accede agli atti amministrativi, anche istruttori, purché si riferiscano a procedimenti amministrativi rilevanti ai fini dell'espletamento dei suoi compiti e non rientrino nel novero

degli atti non consultabili, ai sensi della legge n.241/90 e delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Il regolamento definisce le modalità e i termini di accesso agli atti per l'esercizio delle funzioni del Difensore Civico.

14. Il Difensore civico presenta ogni anno al Consiglio Comunale la relazione inerente all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti e i risultati ottenuti. Sono omessi i riferimenti nominativi alle persone.

15. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il Difensore Civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco ed al Presidente del Consiglio affinché siano discussi nella Giunta Comunale o nel Consiglio Comunale.

16. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede in locali idonei presso il Palazzo Municipale o altro edificio messo a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Il Responsabile del Servizio AA.GG.
Avv. Francesco Petitto